



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Rieti**

*Sezione civile*

in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 320 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:

*Parte\_1* *C.F.\_1* )

rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA LUDOVICI per delega in calce all'atto di citazione

**ATTORE**

**CONTRO**

*Controparte\_1* *P.IVA\_1* )

rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO CORONA per delega in calce alla comparsa di costituzione

**CONVENUTA**

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte\_1*, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore *Persona\_1* ha convenuto in giudizio la

*Controparte\_1*, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi sopra esposti, così provvedere: a) in via principale ACCERTARE E DICHLARARE la responsabilità contrattuale*

*della CP\_1 Contrattuale per ingiustificato recesso anticipato ovvero per ingiustificata risoluzione del contratto di primo allenatore della serie D e di vice aiuto allenatore della U19, stipulato con il Sig.*

*Parte\_1, nonché ACCERTARE E DICHLARARE la conseguente responsabilità della Controparte\_2 danni cagionati all'odierno attore, in proprio ed in qualità di*

genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore **Persona\_1** come descritti nella premessa del presente atto e, per l'effetto, CONDANNARE la società odierna convenuta: a1) al RISARCIMENTO del danno materiale per la perdita del compenso offerto per le attività di allenatore della prima squadra della **Controparte\_1** per l'intera stagione 2021/2022 quantificabile in Euro 24.000; a2) al RISARCIMENTO del danno materiale per la perdita del compenso dei allenatore del settore mini basket della **Controparte\_1** per l'intera stagione 2021/2022, quantificabile in Euro 6.000 (pari ad Euro 300 di ciascuna quota x 20 partecipanti); a3) al RISARCIMENTO del danno materiale per la perdita del premio promozione alla serie C Golden quantificabile in Euro 3.000; a4) al RISARCIMENTO per il danno da perdita di chance con riferimento alla posizione personale del Sig. **Parte\_1** in relazione agli ingaggi rifiutati per l'incarico conferito dalla odierna convenuta quantificabile in via equitativa in Euro 20.000,00; a5) al RISARCIMENTO per il danno da perdita di chance con riferimento alla posizione del minore **Per\_1** [...] in relazione alla opportunità di studio e professionale negli Stati Uniti d'America per l'ingaggio da parte della odierna convenuta quantificabile in via equitativa in Euro 20.000,00; a6) al RISARCIMENTO del danno non patrimoniale con riferimento alla posizione del Sig. [...] **Parte\_1** in relazione agli ingaggi rifiutati per l'incarico conferito dalla odierna convenuta per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito; a7) al RISARCIMENTO del danno non patrimoniale con riferimento alla posizione del minore **Persona\_1** in relazione alla opportunità di studio e professionale negli Stati Uniti d'America per l'ingaggio da parte della odierna convenuta per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga non sorto il vincolo negoziale tra le parti del presente giudizio, ACCERTARE E DICHLARARE la responsabilità precontrattuale della **Controparte\_1** per aver violato gli obblighi di buona fede in sede di trattative ed aver indotto il Sig. **Parte\_1** a far affidamento su una trattativa dalla associazione convenuta ritenuta non seria ed aver costretto quest'ultimo ad interrompere le trattative con altri soggetti, nonché ACCERTARE E DICHLARARE la conseguente responsabilità della **Controparte\_1** per i danni cagionati all'odierno attore, in proprio ed in qualità esercente la responsabilità genitoriale sul minore **Persona\_1** come descritti nella premessa del presente atto e, per l'effetto, CONDANNARE la odierna Società convenuta: b1) al RISARCIMENTO del danno materiale per la perdita del compenso offerto per le attività di allenatore della prima squadra della **Controparte\_1** per l'intera stagione 2021/2022 quantificabile in Euro 24.000; b2) al RISARCIMENTO del danno materiale per la perdita del compenso dei allenatore del settore mini basket della **Controparte\_1** per

*l'intera stagione 2021/2022, quantificabile in Euro 6.000 (pari ad Euro 300 di ciascuna quota x 20 partecipanti); b3) al RISARCIMENTO del danno materiale per la perdita del premio promozione alla serie C Golden quantificabile in Euro 3.000; b4) al RISARCIMENTO per il danno da perdita di chance con riferimento alla posizione personale del Sig. **Parte\_1** in relazione agli ingaggi rifiutati per l'incarico conferito dalla odierna convenuta quantificabile in via equitativa in Euro 20.000,00; b5) al RISARCIMENTO per il danno da perdita di chance con riferimento alla posizione del minore **Persona\_1** in relazione alla opportunità di studio e professionale negli Stati Uniti d'America per l'ingaggio da parte della odierna convenuta quantificabile in via equitativa in Euro 20.000,00; b6) al RISARCIMENTO del danno non patrimoniale con riferimento alla posizione del Sig. **Parte\_2** in relazione agli ingaggi rifiutati per l'incarico conferito dalla odierna convenuta per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito; b7) al RISARCIMENTO del danno non patrimoniale con riferimento alla posizione del minore **Per\_1** [...] in relazione alla opportunità di studio e professionale negli Stati Uniti d'America per l'ingaggio da parte della odierna convenuta per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge?.*

Si è costituita in giudizio l'associazione sportiva convenuta, contestando la domanda, e formulando le seguenti conclusioni: “*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, In via preliminare: -Accertare e Dichiarare l'inammissibilità / improcedibilità della domanda formulata dagli attori, essendo gli stessi e la convenuta **Controparte\_1** rispettivamente tesserati ed affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro (**CP\_3** e come tali inderogabilmente assoggettati alla giustizia endofederale sportiva della **CP\_3** medesima giusta clausola compromissoria di cui agli Artt. NN. 54 Statuto Federale – 6 e 45 Regolamento Giustizia e 100 Regolamento Organico. - Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore **Parte\_3** [...] , soggetto terzo con cui la convenuta **Controparte\_1** non ha giammai avuto alcun contatto interpersonale e/ o socialmente qualificato, la sua domanda risultando già in astratto ed in chiave di affermazione priva della relativa condizione dell'azione della legittimatio ad causam. Nel merito : - Accertare e Dichiarare l'inesistenza di alcun accordo giuridico negoziale, tipico o atipico, tra gli attori e la convenuta e, per l'effetto Rigettare tutte le pretese risarcitorie/ indennitarie a titolo di danno patrimoniale, morale e da perdita di chance per recesso/risoluzione da contratto, nessuna esclusa, formulate in via principale dagli attori nelle conclusioni dell'atto introduttivo dalla lettera a1) a quella a7), nessuna esclusa; - Accertare e Dichiarare l'inesistenza del benché minimo profilo di responsabilità precontrattuale in capo*

*alla convenuta, per tutti i motivi puntualmente indicati in narrativa e, per l'effetto, Rigettare tutte le pretese risarcitorie/indennitarie a titolo di danno patrimoniale, morale e da perdita di chance formulate in via subordinata dagli attori nelle conclusioni dell'atto introduttivo dalla lettera b1) a quella b7), nessuna esclusa".*

La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13/02/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno poi usufruito, per il deposito degli ultimi scritti difensivi, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione applicabile *'ratione temporis'*.

L'attore, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore **Persona\_1** ha adito il Tribunale per vedere accertare la responsabilità contrattuale della convenuta **CP\_1** [...], ovvero in via subordinata quella precontrattuale, e conseguentemente condannare l'associazione al risarcimento dei danni subiti da lui e da suo figlio per il recesso/la risoluzione ovvero, in via subordinata, per la mancata conclusione del contratto avente ad oggetto l'incarico di primo allenatore della serie D e di vice aiuto allenatore della Under 19, e l'accesso quale atleta nella squadra di basket di **CP\_1**, nella serie D ed Under 19, del di lui figlio **Persona\_1**. Con particolare riferimento a quest'ultimo, l'attore ha dedotto che il danno sarebbe consistito nel danno da perdita di *'chances'* e nel danno non patrimoniale per la perdita di opportunità, di studio e professionale, di entrare in un College negli U.S.A. e nella relativa squadra di basket.

L'associazione sportiva convenuta, nella sua comparsa di costituzione, ha eccepito in via preliminare la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per la violazione della clausola compromissoria che obbliga le associazioni sportive affiliate ed i tesserati ad adire la giustizia endofederale della **CP\_3**

L'eccezione, quanto all'attore in proprio, è fondata.

L'art. 54 dello Statuto della **CP\_3** stabilisce che *"le Affiliate e i tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio arbitrale irrituale le controversie tra essi insorte che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la legge non escluda la compromettibilità in arbitrato"* (cfr. doc. 3 parte convenuta).

Analogamente, l'art. 6 del Regolamento di giustizia della **CP\_3** prevede che *"le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale, secondo la disciplina prevista agli artt. 58 ss. Regolamento Organico, la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano"*

*originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri” (cfr. doc. 4 parte convenuta).*

L’art. 100 del Regolamento Organico della CP\_3 stabilisce, al comma 1, che *“tutte le controversie insorte tra Parte\_4 tra tesserati, tra associati, tra Parte\_4 e tesserati, tra Parte\_4 e associati, o tra tesserati e associati, le quali siano originate dalla attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sono devolute, in via esclusiva, a norma dell’art. 37 dello Statuto [che disciplina la Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) quale “Organo Centrale che amministra gli arbitrati disciplinati nel Regolamento Organico, giusta la clausola compromissoria prevista all’art. 54 dello Statuto”], alla competenza di un Collegio arbitrale”, e al comma 2 che “le affiliate e/o i tesserati e/o gli associati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l’accettazione dell’incarico conferito dalla Co, accettano espressamente le norme previste dal presente titolo”* (cfr. doc. 8 parte convenuta).

Pertanto, perché trovi applicazione la clausola compromissoria, devono coesistere l’elemento soggettivo dell’affiliazione dell’associazione sportiva e del tesseramento delle persone fisiche, e quello oggettivo del carattere meramente patrimoniale della controversia.

Sotto il profilo soggettivo, che il Sig. Parte\_1 fosse tesserato CP\_3 risulta dall’adozione da parte della Federazione del provvedimento del 30/11/2022, con il quale l’attore è stato deferito al Tribunale Federale, a seguito della denuncia della odierna convenuta con la quale era stata segnalata la violazione da parte di entrambi gli attori – padre e figlio - delle norme federali sopra richiamate. Nella motivazione di detto provvedimento, il procuratore federale Avv. Marco Lucente ha rilevato che il Sig. Parte\_1 risultava essere stato tesserato CP\_3 fino al 30/06/2022, con ultimo tesseramento come allenatore con decorrenza 12/08/2021 e termine al 30/06/2022 (cfr. doc. depositato dalla parte convenuta il 18/01/2023 su disposizione del giudice). Ciò è confermato anche dalla comunicazione a mezzo e-mail del 12/09/2022 del Segretario Generale della Federazione, inviata in riscontro alla specifica richiesta del procuratore della parte convenuta, con la quale si conferma il rinnovo del tesseramento di Parte\_1, avvenuto il 12/08/2021 con scadenza al 30/06/2022 (cfr. doc. 1 all. memoria parte convenuta depositata il 27/09/2022). Risulta anche documentalmente, dall’attestato rilasciato dal C.O.N.I. in atti, l’affiliazione dell’associazione convenuta alla CP\_3 per l’anno 2022 (cfr. doc. 2 parte convenuta).

Sotto il profilo oggettivo, quanto alla individuazione delle controversie che, ai sensi delle norme federali sopra richiamate, devono essere devolute ad un collegio arbitrale irrituale, ciò che rileva è il “*carattere meramente patrimoniale*” delle stesse, indipendentemente dalla natura della responsabilità – contrattuale o extracontrattuale - invocata.

La controversia oggetto del giudizio, avente ad oggetto una pretesa economica, e precisamente il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, riportato dagli attori a seguito di un comportamento – in tesi – illegittimo dell’associazione convenuta perché inadempiente agli obblighi contrattuali, ovvero in violazione del principio della buona fede nelle trattative, rientra certamente tra quelle “*a carattere meramente patrimoniale*” per le quali le norme federali prevedono il deferimento ad un collegio arbitrale irrituale.

Da quanto sopra, consegue la inammissibilità della domanda del Sig. **Parte\_1** [...], il quale avrebbe dovuto adire un collegio arbitrale irrituale anziché il Tribunale, carente di giurisdizione in materia.

Quanto alla posizione di **Persona\_1** la parte convenuta non ha dimostrato il tesseramento dello stesso, ed anzi, dalla motivazione del provvedimento della **CP\_3** del 30/11/2022 sopra richiamato, come detto prodotto dalla stessa convenuta, emerge che il giovane figlio dell’attore non è stato mai tesserato presso la **CP\_3** con la conseguente inapplicabilità a lui delle norme federali sopra citate.

Sulla domanda dell’attore, quale esercente la potestà sul figlio minore **Persona\_1** sussiste quindi la giurisdizione di questo giudice.

Passando all’esame nel merito della domanda proposta dall’attore per conto del figlio **Persona\_1** all’epoca minorenni, essa ha ad oggetto il risarcimento del danno per la perdita di ‘*chances*’ - quantificato in euro 20.000,00 - e del danno non patrimoniale, “*in relazione alla opportunità di studio e professionale negli Stati Uniti d’America*”, conseguenti alla dedotta responsabilità contrattuale o precontrattuale dell’associazione convenuta.

La domanda, come proposta, non può essere accolta, in quanto generica perché del tutto sfornita delle necessarie allegazioni, prima ancora che di supporto probatorio.

Non è stata allegata – e men che meno è stata provata – alcuna circostanza dalla quale desumere che il giovane **Persona\_1** abbia avuto in concreto la possibilità di accedere ad uno specifico College americano ed alla relativa squadra di basket, con un conseguente profitto patrimoniale, né sono state allegate – e men che meno provate - circostanze dalle quali ricavare, anche in via presuntiva, un possibile danno non patrimoniale dalla perdita

di un'ipotetica opportunità di studio e professionale. Gli unici capitoli di prova articolati in merito dall'attore nelle sue memorie istruttorie, e precisamente i capi 20 ("Vero che il Sig. **Parte\_1** aveva ricevuto e rifiutato per la stagione agonistica 2021/2022, per conto del di lui figlio (allora minore), la possibilità di entrare in un College negli Stati Uniti d'America e militare nella relativa squadra di basket") e 21 ("Vero che in virtù della proposta avanzata dalla **CP\_1** [...] e solo in ragione delle condizioni sopra elencate, il Sig. **Parte\_1** accettava l'offerta [...] rifiutando per conto del di lui figlio (allora minore) la possibilità di entrare in un College negli Stati Uniti d'America e militare nella relativa squadra di basket"), sono di formulazione generica e comunque inidonei, di per sé, a dimostrare la sussistenza di un danno risarcibile. Considerato quanto sopra, la domanda di rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento dell'istruttoria orale non ha motivo di essere accolta.

Essendo la domanda di accertamento della responsabilità funzionale alla domanda risarcitoria, la genericità della domanda e la mancanza di allegazioni, prima ancora che di prova, in ordine alle 'chances' di accesso al College americano ed alla relativa squadra di basket, e alla sussistenza di un danno risarcibile, rende superfluo l'esame in ordine alla sussistenza di una responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'associazione convenuta.

Le spese del presente giudizio - liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014, stante la ridotta complessità della controversia - seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:

Dichiara inammissibile la domanda dell'attore **Parte\_1** in proprio.

Respinge la domanda dell'attore, quale esercente la potestà sul minore **Persona\_1**

Condanna la parte attrice rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge.

Così deciso in Rieti, il 05/03/2026

La Giudice  
Dr.ssa Silvia Grana